

(N. 799)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 16 dicembre 1949 (V. Stampato N. 948-Urgenza)

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 20 DICEMBRE 1949

Regime fiscale dei filati delle varie fibre naturali ed artificiali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati delle fibre tessili naturali ed artificiali stabilite con la legge 18 febbraio 1949, n. 27 — per il periodo 4 gennaio 1949-3 gennaio 1950 — continueranno ad applicarsi anche a decorrere dal 4 gennaio 1950, sostituendosi il disposto delle lettere *p*) e *q*) del n. 1 dell'articolo unico della predetta legge come segue:

p) più di 210.000 fino a
244.000 metri L. 1.700
q) più di 244.000 metri » 2.200
e quello del n. 4 dello stesso articolo come segue:

Per ogni chilogrammo di filato di lana (vergine, cascame o rigenerata) o di lana (vergine,

cascame o rigenerata) in quantità superiore al 5 per cento in mista intima con altre fibre, rigenerate o non, misurante:

- a*) fino a 4.000 metri, lire 28;
- b*) più di 4.000 metri fino a 20.000 metri, lire 7 per ogni mille metri;
- c*) più di 20.000 metri, lire 8 per ogni mille metri.

Per ogni chilogrammo di filato di lana, agli effetti della liquidazione dell'imposta, le frazioni superiori a 500 metri si arrotondano a mille, quelle inferiori a 500 metri si trascurano.

Art. 2.

Nel caso della riscossione dell'imposta in abbonamento annuale il relativo canone deve essere versato dalle ditte interessate presso la competente Sezione provinciale di tesoreria in dodici eguali rate mensili con scadenza, per la prima rata, al giorno 5 del mese di febbraio

e, per le successive, al 5 di ciascuno dei mesi susseguenti.

Per le nuove fabbriche attivate nel corso dell'anno, la prima rata, intera o parziale, del canone dev'essere versata entro il giorno 5 del mese successivo alla data di stipulazione della convenzione per l'abbonamento o alla data di notificazione del canone determinato d'ufficio.

Le ditte sono tenute a dare comunicazione degli estremi delle quietanze all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Sulle somme non versate entro le scadenze di cui sopra è dovuta l'indennità di mora prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286.

Le somme versate dalle ditte cadute in mora vanno imputate innanzi tutto alle indennità di mora dovute e poi alle rate di canone a cominciare da quella più antica.

Art. 3.

Durante le more, per la stipulazione delle nuove convenzioni riguardanti i canoni d'imposta per il periodo 4 gennaio 1950-3 gennaio 1951, i fabbricanti sono tenuti a versare, entro le scadenze fissate nel precedente articolo 2, le rate d'imposta calcolate in base all'applicazione delle aliquote per l'abbonamento stabilite dai decreti ministeriali 7 febbraio 1949 e 10 giugno 1949 e i dati risultanti dalle convenzioni per il periodo 4 gennaio 1949-3 gennaio 1950, salvo conguaglio.

Il conguaglio, a favore dell'Erario o del contribuente, che si renda necessario in applicazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, è determinato in uno alla stipulazione della convenzione di abbonamento o all'atto della determinazione del canone d'ufficio ed il relativo ammontare è portato in aumento o diminuzione della prima rata, che va a scadere dopo la stipulazione della convenzione o la determinazione del canone d'ufficio.

Nel caso che l'eventuale credito del fabbricante non possa essere interamente conguagliato alla prima rata sopraindicata, il saldo del conguaglio sarà effettuato in uno alla se-

conda rata od a quelle successive. Ove anche ciò non sia possibile, si procede al rimborso del residuo credito del fabbricante.

Fermo l'articolo 9 della legge 18 febbraio 1949, n. 27, e l'articolo 6 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286, sono abrogati il secondo ed ultimo comma dell'articolo 43 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1.

Art. 4.

Quando l'imposta è riscossa in abbonamento la riduzione proporzionale del canone spetta quando uno o più filatoi o macchine da filiere rimangono inattivi per un periodo di tempo non inferiore a tre giorni lavorativi consecutivi.

La riduzione proporzionale del canone spetta inoltre per l'inattività completa della fabbrica di filati (reparto filatura) per una intera giornata lavorativa, od anche per la sospensione di un solo turno giornaliero di lavorazione, pure per un giorno, qualunque sia la causa che provochi l'inattività stessa.

Dette riduzioni spettano quando le inattività e la loro durata siano state almeno telegraficamente denunciate al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro le ore dieci del secondo giorno precedente a quello in cui ha inizio la sospensione della lavorazione, se la inattività della fabbrica o la sospensione del turno siano dovute ad iniziativa del fabbricante; e appena il fabbricante stesso ne sia in grado, quando l'inattività della fabbrica o la sospensione del turno di lavoro siano dovute all'insorgere di un impedimento improvviso ed estraneo alla sua volontà. In quest'ultimo caso la denuncia della inattività della fabbrica o della sospensione del turno può essere fatta anche al più vicino comando di brigata della guardia di finanza.

La riduzione del canone in ogni caso non può aver luogo se l'interruzione della lavorazione non è accertata dalla finanza e non può aver decorrenza anteriore all'ora della denuncia telegrafica al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e se del caso al comando di brigata della Guardia di finanza.

Quando la ripresa della lavorazione avvenga prima del termine indicato nella denuncia, deve essere fatta pure comunicazione telegrafica all'Ufficio tecnico competente non meno di 24 ore prima della ripresa stessa.

Art. 5.

Le spese per l'accertamento della inattività di cui al precedente articolo 4 sono a carico dei fabbricanti a norma dell'articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 236.

Le disposizioni dei due primi commi dell'articolo 64 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, tuttora in vigore per effetto del disposto dell'articolo 151 della legge doganale approvata con legge 25 settembre 1940, n. 1424, si applicano anche nei riguardi dei servizi in materia d'imposta

di fabbricazione e dell'imposta erariale di consumo (sul gas e sull'energia elettrica, le cui spese, in base alle norme vigenti, sono poste a carico dei privati.

La misura dell'indennità di cui all'articolo 64, primo comma, del citato decreto 13 febbraio 1896, n. 65, dev'essere stabilita d'intesa col Ministero del tesoro e le somme dovute per tale titolo e per rimborso spese di trasporto debbono affluire ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio inerenti all'applicazione della presente legge.

p. Il Presidente della Camera dei deputati

G. MARTINO.